S E N T E N Z A N . 3 5 7 / 2 0 2 5

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73909

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nata il (omissis), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Menichini (del foro di Nola), nonché elettivamente domiciliata a Napoli in corso Vittorio Emanuele n° 115 presso lo studio dell'avv. Benito Aleni;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Avellino), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso l'Avvocatura regionale dell'INPS.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione l'11 maggio 2023 ((omissis))ha lamentato che, da parte dell'INPS, non era stata data ottemperanza alla sentenza n° 692/2022 di questa stessa Sezione: in virtù della quale era stato accertato non soltanto il diritto di (omissis), coniuge deceduto dell'odierna ricorrente, all'attribuzione della pensione privilegiata diretta, in prima categoria; ma anche il diritto della (omissis)all'attribuzione della reversibilità di quella pensione, con

conseguente pagamento dei maggiori ratei maturati all'uno e all'altro titolo.

Perciò, evidenziando che quella pronuncia era ormai passata in giudicato e che vanamente l'INPS era stato diffidato a darvi esecuzione, l'odierna ricorrente ha domandato la condanna dell'INPS a pagarle quanto dovutole in virtù di tale sentenza e l'adozione dei provvedimenti per il caso in cui perdurasse quella non ottemperanza.

2. Con comparsa depositata il 9 ottobre 2023 si è costituito l'INPS, osservando che, con il cedolino di luglio di quello stesso anno, la pensione privilegiata di reversibilità della (omissis)era stata adeguata a quanto statuito dalla predetta sentenza n° 692/2022, venendole altresì pagati gli arretrati di quella pensione; e che invece, con un distinto mandato, le erano stati erogati il 25 luglio 2023 gli arretrati della pensione privilegiata diretta che sarebbe spettata al suo defunto marito.

Perciò l'INPS ha reputato ormai cessata la materia del contendere.

3. All'udienza del 23 ottobre 2023 la (omissis), per un verso, ha confermato il pagamento di quanto dovutole a titolo di pensione privilegiata di reversibilità, tramite il cedolino di luglio 2023; mentre, per altro verso, ha lamentato di non aver ricevuto l'accredito dei 7.260,95 euro riferiti alla pensione privilegiata diretta del *de cuius*. Inoltre l'odierna ricorrente ha invocato il pagamento degli accessori su entrambe tali poste arretrate.

Perciò, dopo che quell'udienza si era chiusa con una riserva istruttoria, con ordinanza emessa il 21 marzo 2024 è stato assegnato termine all'INPS per comprovare la materiale erogazione degli arretrati della pensione privilegiata diretta e degli accessori sulla sorte capitale per ambo le tipologie della pensione privilegiata.

Tuttavia, dopo una memoria attorea depositata il 9 maggio 2024, con memoria prodotta il 13 di quello stesso mese l'INPS ha replicato che, con il cedolino di luglio 2023, erano stati pagati alla (omissis)anche gli interessi legali sugli arretrati

ivi riconosciutile; e che, invece, gli arretrati della pensione privilegiata diretta le erano stati già corrisposti nel settembre 2002, nella misura di 8.689,07 euro. Perciò, all'udienza svoltasi in quella medesima data del 13 maggio 2024, è stato nuovamente assegnato termine all'INPS per documentare il materiale pagamento, in favore della (omissis) degli arretrati della pensione privilegiata diretta e degli oneri accessori sulla sorte capitale riguardo ad ambo le tipologie di pensione privilegiata.

Poi, rimasto inadempiuto quell'ulteriore termine e prodotta dall'odierna ricorrente una nuova memoria il 30 maggio 2024, con ordinanza emessa il 2 agosto di quello stesso anno è stato nominato un commissario *ad acta*, nella persona del prefetto di Napoli o di un funzionario della carriera prefettizia da lui delegato, onde completare l'ottemperanza alla sentenza n° 692/2022. Quindi, con nota depositata il 2 ottobre 2024, il funzionario delegato dal prefetto di Napoli ha rilevato che, riguardo alla pensione privilegiata diretta, "… non sussiste[va] una variazione di importo tra la prima e la seconda categoria …", con conseguente assenza di maggiori ratei; e che, invece, la relativa reversibilità andava commisurata al 100% della pensione privilegiata diretta: il pagamento dei cui ulteriori arretrati, dunque, era stato disposto dall'INPS alla data del 2 dicembre 2024.

Dopo un rinvio a quest'ultimo fine e dopo un'ennesima memoria prodotta dalla (omissis)il 3 gennaio 2025, nella quale sono stati quantificati in 22.022,22 euro gli accessori complessivamente a lei spettanti su entrambe le tipologie di pensione privilegiata, all'udienza del 14 di quello stesso mese è stato assegnato nuovamente termine all'INPS per pagare quegli oneri accessori: dei quali però, con memoria prodotta il 2 aprile di quello stesso anno, l'INPS ha asserito l'avvenuto pagamento con il cedolino di dicembre 2024. Tale circostanza è stata contestata dalla (omissis)con memoria depositata il 7 aprile 2025: perciò concludendo per la condanna dell'INPS a

pagarle tali oneri accessori nella misura di 22.022,22 euro, quantificata dal commissario *ad acta* nell'allegato 8 alla sua relazione 2 ottobre 2024.

Infine, dopo che l'udienza dell'8 aprile 2025 era stata rinviata a causa della mancata comparizione della (omissis)e dopo che costei aveva ribadito le predette conclusioni con memoria prodotta il 14 maggio 2025, all'udienza del 19 di quello stesso mese la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, venendo quindi data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Innanzitutto va osservato che successivamente alla relazione depositata il 2 ottobre 2024 dal commissario *ad acta*, ai cui allegati si farà esclusivo riferimento d'ora in avanti ove non diversamente indicato, la (omissis)non ha più insistito per il pagamento di arretrati riguardo alla pensione privilegiata diretta.

Comunque, alla data del 1° gennaio 1995 in cui (omissis) era stato collocato in quiescenza, la pensione privilegiata diretta a lui spettante era stata determinata dall'INPS dapprima in 12.460,03 euro, con la determina n° 373/2002 (all. 1); e poi in 12.459,32 euro, con la determina n° 145/2024 (all. 3) emessa in virtù della sentenza n° 692/2022 da cui è promanato l'odierno giudizio di ottemperanza. Appare perciò evidente come l'aggravamento in prima categoria, rispetto alla seconda riconosciuta al *de cuius* posteriormente alla sentenza n° 802/2000, non abbia comportato alcuna lievitazione della pensione privilegiata diretta. Ciò induce a reputare corretto anche il *quantum* degli arretrati erogati alla (omissis)nel 2002, in due *tranches* e per un complessivo ammontare di poco inferiore ai quattordicimila euro lordi (all. 2), rispetto alla pensione ordinaria diretta del (omissis).

5. Invece gli arretrati della pensione privilegiata di reversibilità è pacifico che soltanto all'indomani della sentenza n° 692/2022 sono stati pagati alla

(omissis)stessa: dapprima con il cedolino di luglio 2023, allegato alla comparsa costitutiva dell'INPS al pari del relativo prospetto di liquidazione stilato il 15 maggio di quello stesso anno; e poi, in ben più larga misura, con il cedolino di dicembre 2024 prodotto dall'INPS il 2 aprile 2025: cedolino che, a sua volta, rispecchiava un nuovo calcolo di quei medesimi arretrati recante la data del 24 settembre 2024 (all. 9).

Orbene, riguardo alla complessiva quantificazione di tali arretrati, non sono state più reiterate le iniziali doglianze attoree.

6. Perciò il residuo *thema decidendum* appare circoscritto al pagamento degli oneri accessori sulla pensione privilegiata di reversibilità, riguardo alla misura dei quali l'INPS ha concordato: visto che, con la propria memoria del 2 aprile 2025, ha depositato un prospetto di calcolo da esso stesso elaborato, il 24 settembre 2024, evidentemente contestualmente al poc'anzi menzionato ricalcolo della sorte capitale; e visto che tale prospetto era stato versato in atti già dal commissario *ad acta* (all. 8).

Inoltre, a dispetto di quanto propalato dall'INPS, è palese come nel già richiamato cedolino di dicembre 2024 figurassero esclusivamente le due poste della sorte capitale: cioè 10.975,41 euro per l'anno corrente e 162.986,10 euro per le annualità antecedenti il 2024. Perciò non vi è alcuna prova che la (omissis)abbia percepito né la rivalutazione monetaria né gli interessi legali scaturenti dal prospetto INPS datato 24 settembre 2024: ossia, rispettivamente, 15.197,21 e 14.976,76 euro.

Conclusivamente l'INPS va condannato al pagamento di tali oneri accessori, oltre agli ulteriori interessi legali maturati dalla data del 2 dicembre 2024 nella quale è stato completato il pagamento della sorte capitale, riguardo alla pensione privilegiata di reversibilità, sino al dì dell'effettivo soddisfo.

7. Infine vanno impartiti con separata ordinanza gli opportuni provvedimenti al fine di pervenire concretamente alla completa ottemperanza alla più

volte richiamata sentenza n° 692/2022, altresì opportunamente differendo alla decisione definitiva il regolamento delle spese di lite.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, non definitivamente pronunciando riguardo al giudizio n° 73909, proposto da (omissis)contro l'INPS per l'ottemperanza alla sentenza n° 692/2022 di questa Sezione:

1) in riferimento agli arretrati della pensione privilegiata di reversibilità attribuita a Lucia (omissis)quale vedova di (omissis), condanna l'INPS a pagare alla (omissis)stessa la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, nella rispettiva misura lorda di 15.197,21 euro e di 14.976,76 euro, nonché gli interessi legali maturati e maturandi, dal 2 dicembre 2024 sino al dì dell'effettivo soddisfo, sul complessivo ammontare di tali accessori;
2) rinvia alla sentenza definitiva il regolamento delle spese di lite;
3) dispone con separata ordinanza per il prosieguo del presente giudizio;
4) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 14.11.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli